

TE Wind S.r.l. a socio unico

Milano (MI), Italia

Capitale sociale pari ad Euro 50.000,00 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n., C.F., e P. Iva 09460300966

**RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SUL PROGETTO COMUNE DI
FUSIONE TRANSFRONTALIERA INVERSA PER INCORPORAZIONE DI TRUE
ENERGY WIND S.A. NELLA TRUE ENERGY WIND S.R.L. A SOCIO UNICO**

(la "Relazione")

(In base all'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 108 del 30 maggio 2008 e all'articolo 2501-
quinquies del Codice Civile)

1. INTRODUZIONE

La presente Relazione viene redatta dal consiglio di amministrazione di **TE Wind S.r.l. a socio unico**, una società a responsabilità limitata costituita ed esistente ai sensi della legge italiana, con sede legale in Milano (MI), iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n., C.F. e P. Iva 09460300966, capitale sociale pari ad Euro 50.000,00 i.v., (di seguito “**Società Incorporante**” o “**TEW**”), in base all’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 108 del 30 maggio 2008 (il “**Decreto 108**”), all’articolo 2501-*quinquies* del Codice Civile in relazione alla prospettata fusione inversa transfrontaliera di **TE Wind S.A.** una società per azioni (*société anonyme*) costituita ed esistente ai sensi della legge lussemburghese, con sede legale in 111 avenue de la Faiënerie L-1511, Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, iscritta al “Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg” (Registro del Commercio e delle Società di Lussemburgo) al n. B 177.030, capitale sociale di Euro 5.663.342,50 interamente sottoscritto e versato (di seguito definita “**Società Incorporata**”, o “**LUX**”) nella Società Incorporante (di seguito la “**Fusione**”). In caso di conflitto tra le disposizioni normative applicabili, prevarrà il diritto italiano.

La Società Incorporante e la Società Incorporata sono di seguito congiuntamente definite le “**Società**”.

La presente Relazione illustra, sotto il profilo economico e giuridico, il progetto comune di fusione (di seguito il “**Progetto Comune di Fusione**”) relativo alla prospettata Fusione, nell’ambito della quale la Società Incorporata sarà fusa nella Società Incorporante, che succederà a titolo universale nella titolarità di tutte le posizioni giuridiche attive e passive della Società Incorporata, che, in conseguenza alla Fusione, si estinguerà per effetto di legge.

Alla data della presente Relazione, nonché alla data dell’atto di fusione (l’“**Atto di Fusione**”), le partecipazioni rappresentanti l’intero capitale sociale della Società Incorporante sono e saranno detenute dalla Società Incorporata, pertanto la Fusione sarà da ritenersi una fusione inversa, ossia una fusione per incorporazione della società controllante nella società da questa interamente controllata, e avrà luogo in via analogica ai sensi dell’articolo 2505 del Codice Civile relativo alle fusioni di società interamente detenute.

Di conseguenza, la presente Fusione deve essere considerata quale fusione semplificata ai sensi del diritto Italiano e troveranno applicazione le semplificazioni procedurali del caso. Di contro, ai sensi del diritto lussemburghese, la Fusione seguirà la procedura standard.

In conseguenza di quanto sopra, la Società Incorporata, a seguito della Fusione per incorporazione, verrà estinta senza liquidazione. Il capitale sociale della Società Incorporante sarà aumentato sino a concorrenza con il capitale sociale della Società Incorporata, mediante emissione di nuove azioni che saranno assegnate ai soci della Società Incorporata. Le azioni della Società Incorporata saranno cancellate, così come le azioni della Società Incorporante attualmente detenute dalla Società Incorporata.

Trattandosi di una fusione semplificata ai sensi dell’art. 2505 del Codice Civile e non essendoci un rapporto di cambio in senso stretto, la relazione degli esperti di cui all’articolo 2501-*sexies* del Codice Civile e dell’art. 9 del Decreto 108 non è necessaria. Di contro, con riferimento alla procedura lussemburghese, ai sensi dell’art. 266 della Legge Lussemburghese del 10 agosto 1915 relativa alle società commerciali, come modificata successivamente (la “**LSC**”), è richiesta la relazione dell’esperto.

Contestualmente al perfezionamento della Fusione, la Società Incorporante sarà trasformata in società per azioni (la “**Trasformazione**”), anche ai fini della quotazione delle relative azioni sul mercato AIM Italia

2. IMPLICAZIONI GIURIDICHE DELLA FUSIONE

La Fusione avrà luogo nel contesto di una semplificazione della struttura del gruppo di società a cui appartengono TEW e LUX. In particolare, la ragione della Fusione è di semplificare la struttura societaria del gruppo a cui appartengono le Società e di ridurre i costi a fronte di una maggiore efficienza in termini operativi ed amministrativi.

In conseguenza della Fusione, LUX verrà estinta senza liquidazione, mentre, contestualmente al perfezionamento della Fusione, come già accennato, le azioni di TEW saranno quotate sul mercato AIM Italia.

A seguito della prospettata Fusione la Società Incorporante acquisterà tutte le attività e assumerà tutte le passività nonché ogni altro rapporto giuridico della Società Incorporata a titolo di successione universale e, per l'effetto, la Società Incorporata cesserà di esistere.

Le Società partecipanti alla Fusione sono:

Società Incorporante

Denominazione:

Forma giuridica: società a responsabilità limitata esistente ai sensi del diritto italiano

Sede legale: Milano (MI), Italia

Capitale sociale: Euro 50.000,00, interamente versato e detenuto dalla Società Incorporata

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 2091899

C.F. e P. Iva: 09460300966

Società Incorporata

Denominazione: True Energy Wind S.A.

Forma giuridica: société anonyme, società per azioni

Sede legale: 111 avenue de la Faïencerie L-1511, Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo

Capitale sociale: Euro 5.663.342,50, interamente sottoscritto e versato

Numero di iscrizione presso il "Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg": B 177.030

La Fusione sarà disciplinata dalle seguenti disposizioni normative:

- (i) In Italia: articolo 2505 del Codice Civile e articolo 18 del Decreto 108;
- (ii) In Lussemburgo: articoli 261 e seguenti del LSC.

Si precisa, ai sensi dell'articolo 2501-ter, comma 1, punto 2), del Codice Civile, che lo statuto della Società Incorporante, allegato al Progetto Comune di Fusione, sarà oggetto di modifica nel contesto della Fusione sì da dar conto dell'aumento del capitale per effetto della Fusione, della Trasformazione in società per azioni e di tutte le modifiche necessarie al fine di renderlo compatibile alle prescrizioni dettate per le società quotate sul mercato AIM Italia.

Poiché il capitale della Società Incorporante è interamente posseduto dalla Società Incorporata, in conseguenza e per effetto della Fusione, le azioni della Società Incorporante, emesse a seguito della Trasformazione in conseguenza della Fusione, saranno assegnate ai soci della Società Incorporata nel rapporto di 1 a 1, mentre le azioni della Società Incorporata saranno cancellate, così come le azioni della Società Incorporante attualmente detenute dalla Società Incorporata.

Le azioni della Società Incorporante saranno assegnate ai soci della Società Incorporata il giorno di efficacia della Fusione e saranno contestualmente quotate sul mercato AIM Italia.

Ai sensi dell'articolo 261(2), lett. d) del LSC, il diritto agli utili sorgerà subordinatamente all'efficacia della Fusione.

Secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Decreto 108, la Fusione deve essere approvata dall'assemblea dei soci della Società Incorporante non prima di trenta giorni dalla data di pubblicazione delle informazioni relative alla Fusione nella Gazzetta Ufficiale. Il verbale dell'assemblea dovrà avere forma di atto pubblico e sarà redatto da un Notaio.

Con riferimento alla Società Incorporata, ai sensi del diritto lussemburghese, la Fusione sarà definitivamente approvata dall'assemblea dei soci non prima di un mese dalla data di pubblicazione del Progetto Comune di Fusione sulla gazzetta ufficiale Mémorial C.

I creditori della Società Incorporante il cui credito sia sorto prima dell'iscrizione del Progetto Comune di Fusione presso il Registro delle Imprese di Milano avranno diritto di proporre opposizione alla Fusione ai sensi dell'articolo 2503 del Codice Civile entro trenta giorni dalla data di iscrizione della delibera dell'assemblea dei soci nel Registro delle Imprese, salvo che la Società Incorporante abbia, *inter alia*, ottenuto il consenso di tutti i suoi creditori, ovvero abbia pagato tali creditori ovvero abbia depositato presso una banca le somme necessarie al soddisfacimento degli eventuali creditori della stessa. Anche in caso di opposizione, il tribunale competente – ove ritenga infondato il rischio di pregiudizio dei creditori – potrà, comunque, autorizzare la Fusione nonostante l'opposizione, ai sensi dell'articolo 2503 del Codice Civile.

Ai sensi degli articoli 268 e 269 del LSC, entro il termine di due mesi dalla pubblicazione dell'atto dell'assemblea nel Recueil Electronique des Sociétés et Associations, i creditori della Società Incorporata il cui credito sia sorto prima dell'approvazione del Progetto Comune di Fusione da parte dell'assemblea dei soci avranno diritto di chiedere giudizialmente un deposito cauzionale o altra idonea garanzia. L'esercizio di tale diritto non sospenderà l'efficacia della Fusione.

Informazioni dettagliate in merito alle procedure di opposizione alla Fusione potranno essere fornite ai creditori delle Società partecipanti alla Fusione senza costi aggiuntivi ai seguenti indirizzi:

- Per la Società Incorporante:
TE Wind S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, n. 30
20121 – Milano
Italia
- Per la Società Incorporata:
TRUE ENERGY WIND S.A
111 avenue de la Faïencerie L-1511
L-1273 Lussemburgo

In ogni caso, i creditori della Società Incorporata, a seguito della Fusione, potranno continuare a far valere i propri crediti ma nei confronti della Società Incorporante; la Fusione, ai sensi di quanto attualmente prevedibile, non pregiudicherà in alcun altro modo la loro posizione.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Decreto 108, prima della richiesta di iscrizione dell'Atto di Fusione da parte del Notaio, quest'ultimo deve espletare un controllo di legittimità. In particolare, deve verificare che (i) le Società abbiano approvato un identico Progetto Comune di Fusione; e (ii)

siano pervenuti i certificati preliminari alla Fusione relativi a ciascuna Società, attestanti il regolare adempimento delle formalità preliminari alla Fusione.

Ai sensi dell'articolo 15 del Decreto 108, la Fusione avrà effetto con l'iscrizione dell'Atto di Fusione nel Registro delle Imprese di Milano. In conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del Decreto 108, la Fusione diverrà efficace il primo lunedì successivo all'iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese di Milano.

L'efficacia della Fusione per il diritto italiano verrà comunicata all'autorità lussemburghese competente che procederà con la cancellazione della Società Incorporata.

Le attività della Società Incorporata saranno proseguite dalla Società Incorporante, che intende continuare a svolgere la propria attuale attività. Nessuna attività sarà interrotta nel contesto della Fusione.

Per quanto concerne la Società Incorporata, la Fusione non avrà alcuna ripercussione sull'occupazione, perché la Società Incorporata non ha dipendenti.

La composizione dell'organo amministrativo della Società Incorporante nel contesto della Fusione sarà modificata prevedendo i seguenti componenti:

- Angelo Lazzari;
- Angela Di Mauro;
- Mario Iavarone.

Non vi saranno modificazioni relative alla responsabilità sociale della Società Incorporante.

Considerando che alle Società non si applicano le previsioni giuslavoristiche di partecipazione dei lavoratori ai sensi della legge italiana e del diritto lussemburghese, nessuna procedura in relazione al coinvolgimento dei lavoratori dovrà essere osservata dalla Società Incorporante.

3. FINALITÀ E RAGIONI ECONOMICHE DELLA FUSIONE

Come evidenziato nei paragrafi 1 e 2 di questa Relazione, la Fusione avrà luogo nel contesto del processo di ristrutturazione e semplificazione della struttura del gruppo societario cui appartengono le due Società, con impatti significativi in termini di ottimizzazione dei costi di gestione, in attuazione del piano strategico.

Invero, con riferimento alla Fusione, non ci sarà alcun trasferimento di proprietà delle partecipazioni detenute nella Società Incorporata; di conseguenza nessun provvedimento dovrà essere preso in tal senso e i soci della Società Incorporata diverranno soci della Società Incorporante.

Ai fini di quanto disposto dall' articolo 6, lett. g), del Decreto 108, la data a cui si riferiscono le situazioni patrimoniali sulla base delle quali sono state definite le condizioni della Fusione è il [30 aprile] per entrambe le Società.

Infine, come già evidenziato nel Progetto Comune di Fusione:


- (i) ai fini dell'articolo 2501-ter, comma 1, n. 8), del Codice Civile, dell'articolo 6, lettera c), del Decreto 108 e dell'articolo 261(2), lett. g) del LSC, non vi sono vantaggi particolari che verranno attribuiti in relazione a, ovvero a seguito della Fusione, a favore dei componenti dell'organo amministrativo delle Società o dei membri degli organi di vigilanza o controllo della Società Incorporante o della Società Incorporata o a favore di qualsiasi altra parte coinvolta nella Fusione; e

- (ii) non è riconosciuto alcun vantaggio particolare a favore degli esperti che esaminano il Progetto Comune di Fusione.

* * *

Firmato il 8 luglio 2016

TE Wind S.r.l.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angela Di Mauro', written over a horizontal line.

Angela Di Mauro

Presidente del Consiglio di amministrazione